



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

SEZIONE IMMIGRAZIONI

Il Giudice di Pace Dr.ssa Ida Camera

Sul ricorso ex art 13 D.Lgs n.286/98 depositato in data 04/03/2020, proposto da [REDACTED], con il patrocinio degli Avv.ti Daniele Trofa e Nello Cappuccio, tutti elettivamente domiciliati in Sant'Antimo, presso lo studio di questi ultimi in Via L. Vanvitelli n.4, giusta procura conferita in calce al ricorso. Entrambi gli Avv.ti risultano poi sostituiti con nuova procura del 19/01/22, conferita all'Avv.to Luigi Migliaccio, con studio in Napoli, P.zza Cavour n.139.

A scioglimento della riserva che precede, letti gli atti, esaminata la documentazione e sentito il procuratore del ricorrente;

ritenuta la tempestività del ricorso e la competenza a decidere;

rilevato che il ricorrente impugnava il decreto di espulsione, emesso in data 12/02/2020 dal Prefetto di Napoli, notificato in pari data, lamentando la illegittimità del provvedimento impugnato

### OSSERVA

Preliminarmente si rileva che, nelle more del giudizio, il ricorrente, nato in Ucraina in data [REDACTED] chiedendo la rimessione in termini, presentava ulteriore ricorso al Tribunale di Napoli avverso la decisione negativa di Protezione Internazionale, al fine di ottenere l'accertamento *"dello status di rifugiato o, in via gradata, di avente diritto a protezione sussidiaria o, in via ancora gradata, la protezione speciale ai sensi dell'art.19 d.lgs.286/98"*.

Ciò posto, v'è da evidenziare che il decreto di espulsione, in questa sede impugnato, fonda la sua ratio sul precedente diniego della Protezione Internazionale, asseritamente conosciuto dal ricorrente solo in data 25/02/22, e sull'insussistenza delle condizioni affinché allo straniero possa essere rilasciato un permesso di soggiorno, non ricorrendo in capo allo stesso i requisiti di legge.

V'è ulteriormente da evidenziare che, con il Decreto 9 marzo 2022 - Revisione della lista dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale - del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GU Serie Generale n.59 del 11-03-2022) l'Ucraina è stata sospesa dalla lista dei "Paesi di origine sicuri" fino al 31 dicembre 2022 e tale circostanza consente altresì un rivalutazione della richiesta di protezione internazionale.

Pertanto, alla luce dell'attuale stato di guerra esistente in Ucraina, il ricorso deve essere accolto con assorbimento degli altri motivi.

Nulla sulle spese.

**P.Q.M.**

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione reso in data 12/02/2020 dal Prefetto di Napoli

- Nulla sulle spese.

- Si comunichi.

Napoli, 25 Marzo 2022

Il Giudice di Pace  
Dr.ssa Iga Camera

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
NAPOLI, IL 28/3/2022

IL CANCELLIERE  
Pasqualina